

**decreto rettorale**

---

**Bando di concorso per l'assegnazione delle collaborazioni studentesche per l'anno accademico 2025-26**

---

Art. 1 – Oggetto del bando .....	2
Art. 2 – Tipo di attività .....	2
Art. 3 – Durata dell'attività .....	2
Art. 4 – Compenso e modalità di pagamento .....	2
Art. 5 – Caratteristiche del contratto .....	3
Art. 6 – Requisiti .....	3
Art. 7 – Come e quando fare domanda di collaborazione studentesca.....	4
Art. 8 – Graduatorie e suddivisione delle risorse.....	5
Art. 9 – Valutazione delle condizioni economiche.....	5
Art. 10 – Valutazione del merito .....	6
Art. 11 – Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni.....	6
Art. 12 – Svolgimento dell'attività .....	6
Art. 13 – Revoca della collaborazione .....	6
Allegato 1 .....	8
Allegato 2 .....	9

**Art.1 Oggetto del bando**

1 Assegnazione delle collaborazioni studentesche alle studentesse e agli studenti iscritti all'Università luav di Venezia per l'anno solare 2025.

**Art. 2 Tipo di attività**

1 Le attività oggetto della collaborazione sono di 2 tipologie:

1. attività generiche
  - a. supporto al funzionamento delle sedi luav, sale di studio e delle biblioteche
  - b. supporto alla raccolta, classificazione e conservazione di materiali di archivio
  - c. raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati
2. attività mirate
  - a. supporto al funzionamento e custodia di laboratori e attrezzature informatiche
  - b. Orientamento per le studentesse e gli studenti e accoglienza studentesse e studenti stranieri
  - c. sostegno alle studentesse e agli studenti con disabilità

Per svolgere l'attività mirata è prevista la partecipazione ad un percorso formativo specifico, conteggiato nelle 150 ore.

**Art. 3 Durata dell'attività**

Le collaborazioni sono attivate a partire da febbraio 2025. La durata dell'attività non può superare le 150 ore per anno solare.

La studentessa o studente di un corso di laurea che consegue il titolo deve interrompere la collaborazione. L'attività può essere ripresa e portata a termine solo in caso di immatricolazione ad un corso di laurea magistrale nello stesso anno.

**Art.4 Compenso e modalità di pagamento**

1 Il compenso orario per la collaborazione generica è di 7,74 euro, per la collaborazione mirata è di 10,00 euro.

Il compenso è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 Il pagamento avviene in due soluzioni:

1. 50% al raggiungimento delle prime 75 ore
2. 50% al completamento delle 150 ore

Su segnalazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività, luav può aggiungere al compenso un bonus merito di 150,00 € alle studentesse e agli studenti che hanno completato la collaborazione. Il bonus viene erogato sulla base delle risorse disponibili.

Il pagamento avviene con accredito sulla carta prepagata di ateneo. In alternativa la studentessa o lo studente può inserire nella propria area personale dello sportello web l'iban di un conto corrente a sé intestato o cointestato.

Nessun pagamento potrà essere eseguito al di fuori di queste modalità.

**Art. 5 Caratteristiche del contratto**

1 La collaborazione studentesca non è un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei concorsi pubblici.

2 Il contratto è stipulato tra la studentessa o lo studente e l'Università luav di Venezia. luav può risolverlo unilateralmente per gravi motivi, per inadempienza dell'assegnataria/o o per carenza di richieste di servizio.

3 luav provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

**Art. 6 Requisiti**

1 Requisiti generali

Possono partecipare al bando le studentesse e gli studenti iscritte/i a:

- ⌚ Secondo, terzo e primo anno fuori corso dei corsi di laurea
- ⌚ Secondo, terzo, quarto, quinto e primo fuoricorso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

- ⌚ Primo, secondo e primo anno fuori corso dei corsi di laurea magistrale

Saranno prese in considerazione solo le domande delle studentesse e degli studenti che:

- 1) hanno pagato la prima rata di iscrizione all'a.a.2025-26 entro la scadenza prevista
- 2) hanno un ISEE non superiore a 35.439,48 euro
- 3) hanno un ISPE non superiore a 54.599,58 euro
- 4) hanno presentato la domanda di partecipazione entro la scadenza indicate dal bando

## 2 Requisiti di merito

Studentesse e studenti iscritte/i ai corsi di laurea:

- ⌚ 25 crediti, per chi si iscrive al secondo anno
- ⌚ 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- ⌚ 135 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso

Studentesse e studenti iscritte/i ai corsi di laurea magistrale:

- ⌚ 30 crediti per chi si iscrive al secondo anno
- ⌚ 80 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso

Studentesse e studenti iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- ⌚ 25 crediti per chi si iscrive al secondo anno;
- ⌚ 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- ⌚ 135 crediti per chi si iscrive al quarto anno
- ⌚ 190 crediti per chi si iscrive al quinto anno
- ⌚ 245 per chi si iscrive al primo anno fuoricorso

### **I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2025**

I requisiti di merito per studentesse e studenti con disabilità e invalidità uguale o superiore al 66% e per le/gli iscritte/i a tempo parziale sono indicati negli allegati 1 e 2.

## 3 Bonus

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, la studentessa o lo studente iscritta/o ad un corso di laurea ha a disposizione un bonus:

- ⌚ da 1 a 5 CFU, per il secondo anno accademico
- ⌚ da 1 a 12 CFU, per il terzo anno accademico
- ⌚ da 1 a 15 CFU, per gli anni accademici successivi

Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Se si usa una sola parte del bonus (ad esempio 3 dei 5 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

Studentesse e studenti iscritte/i ad un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.

Il bonus non è previsto per le/gli iscritte/i a tempo parziale e per le/gli iscritti al primo anno di laurea magistrale con titolo di accesso conseguito all'estero a partire dalla coorte 2023/2024.

Le attività di collaborazione studentesca, per coloro che presentano una doppia iscrizione ai sensi della legge n. 12 aprile 2022 n. 33, possono essere richieste per una sola delle carriere alle quali sono iscritti.

In particolare:

a) chi si immatricola per la prima volta a entrambi i corsi di studio, potrà scegliere per quale corso di studio chiedere il beneficio in oggetto; tale scelta dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio;

b) se già iscritto a un corso di studio per un anno accademico precedente (a prescindere che l'ateneo sia italiano o estero) e si immatricola a un altro corso, mantenendo entrambe le iscrizioni, potrà richiedere il beneficio in oggetto esclusivamente nella prima carriera a cui si è iscritto. Dunque, non può richiedere collaborazioni studentesche nella seconda carriera, nemmeno se non ha mai richiesto o beneficiato di tali benefici presso l'ateneo di prima iscrizione.

Sono esclusi dall'attività di collaborazione:

- a) gli studenti che abbiano un numero di anni di iscrizione superiore di un anno rispetto alla durata normale del ciclo di studi;
- b) gli studenti che siano incorsi nell'anno precedente nella causa di risoluzione di cui all'art. 8 del D.R. 639 del 18.09.2024;
- c) gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

#### 4 Casi particolari

1. Studentesse e studenti che hanno una **precedente carriera chiusa per rinuncia**:
  - a. Se **non hanno beneficiato della borsa di studio** sono considerate/i iscritte/i al primo anno.
  - b. Se **hanno beneficiato della borsa di studio** vengono conteggiati anche gli anni effettuati nell'Ateneo di provenienza e sono considerate/i come iscritte/i ad anni successivi al primo, con l'obbligo di rispettare i requisiti di merito previsti per ottenere l'idoneità alla collaborazione.
2. Studentesse e studenti **trasferiti** da altro corso o da altro Ateneo: si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza e i crediti formativi riconosciuti e convalidati per la nuova carriera.
3. Per le studentesse e gli studenti **internazionali** si contano solo gli anni di iscrizione e i crediti formativi ottenuti a partire dalla prima immatricolazione in Italia.
4. Gli anni di interruzione di carriera non vengono considerati per il calcolo del merito e del numero di anni entro i quali è possibile partecipare al bando.

### **Art. 7 Come e quando fare domanda di collaborazione studentesca**

#### 1 Come

- a) **Compilare**, nell'area riservata dello sportello web SPIN, l'**autocertificazione online** per la richiesta di borsa di studio, collaborazione studentesca e riduzione tasse per l'anno accademico 2025/26. **Se la procedura è correttamente completata, si riceve tramite mail la conferma di invio della domanda e il pdf riepilogativo dei benefici richiesti.** Non è necessario essere immatricolate/i per poter compilare l'autocertificazione online, vi si accede con le credenziali rilasciate per la pre iscrizione.
- b) **Presentare** ad un Centro di Assistenza Fiscale CAF la Dichiarazione Sostitutiva Unica **DSU** per il rilascio dell'attestazione ISEE 2025 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio. La DSU può essere presentata autonomamente attraverso il sito web INPS.
- c) **Pagare la prima rata** di contribuzione dell'anno accademico 2025-26 entro la scadenza prevista.

#### 2 Quando

Iscritte/i al **primo anno**: dal **31 luglio 2025** al **15 ottobre 2025**

Iscritte/i ad **anni successivi** al primo: dal **31 luglio 2025** al **30 settembre 2025**

**Anche chi si immatricola tardivamente deve rispettare la scadenza del 15 ottobre 2025 per la compilazione dell'autocertificazione, la presentazione della DSU e il pagamento della contribuzione secondo quanto definito dal bando di ammissione del proprio corso di studi.**

Il mancato rispetto di una sola delle scadenze determina l'esclusione dal concorso per le collaborazioni studentesche.

#### 3 Eccezioni ammesse

Per le studentesse e gli studenti stranieri e italiani con redditi e patrimoni esteri che devono presentare L'**ISEE parificato IPU**, la sola scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica al CAF convenzionato Luav è posticipata al **10 novembre 2025**.

La sola scadenza per il **pagamento della prima rata** di contribuzione è posticipata al **18 dicembre 2025** in caso di:

- a) Studentesse e studenti trasferiti all'Università Luav di Venezia;

- b) Studentesse e studenti che nel medesimo periodo risultano in sospensione, interruzione, servizio civile;
- c) Studentesse e studenti che nel medesimo periodo si trovano in gravi condizioni di infermità documentate

**Art.8 Graduatorie e suddivisione delle risorse**

**1** Le graduatorie sono 3:

1. Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi: la **graduatoria** è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**
2. Iscritte/i ad **anni successivi** al primo: la **graduatoria** è ordinata **sulla base del coefficiente di merito**. Hanno la priorità le studentesse e gli studenti idonei ma non vincitori della borsa di studio nell'anno accademico precedente
3. collaborazioni **mirate**: la **graduatoria** non è ordinata, le chiamate avvengono in base alle necessità specifiche che si presentano

**2** Le risorse disponibili sono così suddivise:

1. Iscritte/i al primo anno di tutti i corsi: 30%
2. Iscritte/i ad anni successivi al primo: 70%

**3** La commissione può escludere dalla graduatoria le studentesse e gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione effettuata l'anno precedente collaborazioni studentesche.

**Art.9 Valutazione delle condizioni economiche**

**1** Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE). L'attestazione deve essere rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio.

**2** Per le studentesse e gli studenti internazionali provenienti dai **paesi particolarmente poveri**, elencati nel D.M. 440 del 13 febbraio 2024, la condizione economica è valutata sulla base di una certificazione che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia di alto reddito ed elevato livello sociale, rilasciata da:

- a. Rappresentanza italiana nel paese di provenienza
- b. Università del paese di provenienza, se collegata con accordo o convenzione con luav
- c. Enti italiani abilitati

**3** Studentesse e studenti **rifugiati politici ed apolidi**: si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità definite per tutti gli altri studenti.

**4** E' possibile, per i nuclei familiari che hanno rilevato un peggioramento della condizione economica, utilizzare l'ISEE "corrente", solo se si possiede già un ISEE 2025 rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio

**5** Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

**6** La studentessa o lo studente è **indipendente** dalla famiglia di origine e costituisce un nucleo familiare a sé quando ha residenza **fuori dall'abitazione** della famiglia d'origine **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo membro, quindi a titolo oneroso e documentabile e ha **redditi propri** da lavoro dipendente o assimilati non inferiori a **9.000,00 euro**, valutati sulla base del reddito lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

**Art.10 Valutazione del merito**

Il coefficiente di merito si calcola con la formula:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})] / 2$$

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutte le studentesse e gli studenti nello stesso anno e per le stesse materie della studentessa o dello studente considerato.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il 10 agosto 2024 dalle studentesse e dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi della studentessa o dello studente considerato.

La prima posizione di graduatoria corrisponde al coefficiente di merito più alto e le successive posizioni sono elencate in ordine decrescente di coefficiente; in caso di parità prevale l'ISEE inferiore.

#### **Art. 11 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni**

##### **1 Graduatorie provvisorie**

Sono pubblicate entro **novembre 2025** all'albo di Ateneo e sul sito web, alla pagina dedicata. Le studentesse e gli studenti hanno **15 giorni** di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per presentare **ricorso** o segnalare errori, utilizzando il modulo fornito alla stessa pagina web.

##### **2 Graduatorie definitive**

Sono pubblicate entro **gennaio 2026** all'albo di Ateneo e sul sito web, alla pagina dedicata. Ogni comunicazione relativa al risultato del concorso avviene tramite la pubblicazione di avvisi all'albo ufficiale e nelle pagine web del diritto allo studio.

**3** Le graduatorie sono valide fino a gennaio 2027.

#### **Art. 12 Svolgimento dell'attività**

**1** Le studentesse assegnatarie e gli studenti assegnatari saranno contattati direttamente dai responsabili delle strutture dove effettueranno l'attività, a partire da **febbraio 2026**.

**2** Per poter iniziare l'attività, nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di studio e di ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le studentesse assegnatarie e gli studenti assegnatari dovranno aver effettuato il corso di formazione generale

**3** Chi non si rende disponibile per due chiamate consecutive viene cancellato dalla graduatoria.

#### **Art. 13 Revoca della collaborazione**

**1** La collaborazione viene revocata in caso di rinuncia o di mancata osservanza delle regole. La studentessa o lo studente riceve il compenso delle ore già svolte e viene cancellato dalla graduatoria.

**2** In caso di validi motivi documentabili il Rettore può consentire il rinvio dello svolgimento della collaborazione all'interno dello stesso anno solare.

**Allegato n.1**

**Durata, requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti con disabilità uguale o superiore al 66% e con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 1, l. n. 104/1992**

**1 Durata della collaborazione**

- Corsi di laurea: per un massimo di 9 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale: per un massimo di 7 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo

**2 Requisiti di merito**

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Corsi di laurea	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Primo anno fuori corso	108	81
	Secondo anno fuori corso	144	108
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	24	18
	Primo anno fuori corso	64	48
	Secondo anno fuori corso	96	72
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Quarto anno	108	81
	Quinto anno	152	114
	Primo anno fuori corso	196	147
	Secondo anno fuori corso	240	180

**I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2024.**

**3 Bonus**

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, la studentessa o lo studente ha a disposizione un bonus:

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Bonus	Secondo anno	4	3
	Terzo anno	9	7
	Anni successivi	12	9

Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Solo se si usa una parte del bonus (ad esempio 3 dei 4 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

**4** Calcolo del coefficiente di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

- ⌚ **Invalidità tra il 66% e l'80%:** si simula l'immatricolazione nell'anno successivo a quello reale
- ⌚ **Invalidità superiore all'80%:** si simula l'immatricolazione due anni successivi a quello reale

**Allegato n.2**

**Requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti a tempo parziale**

**1** Requisiti di merito per la richiesta di collaborazione studentesca

Corsi di laurea	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Primo anno fuori corso	135
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	15
	Terzo anno	30
	Quarto anno	60
	Primo anno fuori corso	80
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Settimo anno	135
	Ottavo anno	165
	Nono anno	190
	Decimo anno	220
	Undicesimo anno	245

Per le studentesse e gli studenti a tempo parziale non è previsto l'utilizzo del bonus.